

-SCRITTURA PRIVATA-

TRA

Il **COMUNE DI GROTTAFERRATA**, Città Metropolitana di Roma Capitale (C.F.: 02838140586 e P.Iva: 01124241009) in persona del Sindaco *p.t.*, Arch. Luciano Andreotti, con sede in Grottaferrata, Piazzetta Eugenio Conti n. 1 (00046-Roma) rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea De Sanctis (C.F.DSNNDR86S17D773P) del Foro di Roma con ivi studio sito in Viale Parioli n. 93 (00197-Roma) (*Email: andrea.desanctis@dslegal.org e Pec.: andreadesanctis@ordineavvocatiroma.org*);

E

MADELON SPV S.R.L. (quale cessionaria di San Raffaele S.p.A.), in persona dell'Amministratore Unico *pro tempore* 130 Trust Company S.r.l., nonché dell'Amministratore Delegato Sig. Antonio Caricato, nato a Galatina (Le) il 27.09.1978 con sede in Milano, Via San Prospero n. 4 (20121 - Mi) (P.Iva: 09947270964) assistita dalla Bs Società tra Avvocati S.r.l. (C.F.: 13100741001) e per essa dall'Avv. Concetta Sorrentino (C.F.: SRRCT73B52L259F) del Foro di Roma con ivi studio sito in Largo Arrigo VII, 4 (*pec: concettasorrentino@ordineavvocatiroma.org*).

PREMESSO CHE

- Con decreto ingiuntivo n. 251/2020 del 27.02.2020 (RGN 641/2020) emesso dal Tribunale Civile di Velletri, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani, la società Madelon a r.l. richiedeva il pagamento della somma di “€ 7.131,61 oltre agli interessi al tasso ex art. 5 D. L.vo 231/2002 e alle spese del presente procedimento che liquida in € 145,50 per esborsi e € 730,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso forfettario 15% ex art. 2 D.M. 55/14, IVA e CPA”.
- Con atto di citazione, il Comune di Grottaferrata, per il tramite dell'Avv. Andrea De Sanctis, avanzava formale opposizione al sopra evidenziato decreto ingiuntivo, dando così corso al c.d. procedimento di rito ordinario, contraddistinto da R.G.N. 3103/2020, incardinato dinanzi al Tribunale di Velletri, Sezione II Civile, Giudice Dott. Colangelo.

Sul punto, come meglio indicato all'interno del su richiamato atto di citazione in opposizione, l'Ente Comunale in parola, contesta - ora come allora - le somme come illegittimamente richieste, e, a tal proposito, “*richiedeva che il Giudice incaricato, (i) dichiarasse la domanda monitoria non adeguatamente provata e, per l'effetto, (ii) revocare il decreto ingiuntivo opposto; (iii) accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda opposta per mancata prova dell'avvenuta cessione del credito vantato, non avendo Madelon Spv S.r.l. allegato né il contratto di cessione che la lega alla cedente San Raffaele p.A., né la cessione all'interno dell'estratto di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale*”.



- A seguito della I udienza tenutasi il 04.12.2020, il Giudice Maurizio Colangelo, concedendo altresì, alle Parti, i termini di cui agli artt. 183 c.p.c. e 184, con decorrenza al 30.12.2020, fissava la prossima udienza al 26.03.2021. Sul punto, pur senza entrare ora nel dettaglio contabile della posizione in oggetto, si evidenzia come il Comune di Grottaferrata contestava, l'asserito mancato pagamento di somme già corrisposte, afferenti fatture errate, non pervenute e/o rifiutate, potendo vantare dunque, un credito parziale rispetto alle pretese avanzate mediante l'opposto procedimento monitorio.
- Per tali ragioni, le rispettive Parti, per il tramite professionale dei propri legali di fiducia, Avv. Andrea De Sanctis (per il Comune di Grottaferrata) e Avv. Concetta Sorrentino (per Madelon SpV S.r.l.), successivamente ad una serie di intercorse comunicazioni rese al fine di dare risoluzione alla pendente causa giudiziale, sono addivenute alla volontà di definire in via transattiva la questione interessata, il tutto secondo i termini, le condizioni e le modalità di seguito indicate in dettaglio.

*** **

Tutto ciò premesso, le Parti, come innanzi indicate e rappresentate, stipulano e convengono quanto segue.

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse e tutti i documenti afferenti al procedimento contraddistinto da RGN 3103/2020 del Tribunale di Velletri, Sezione II Civile, Giudice Dott. Colangelo e relativo all'opposizione del decreto ingiuntivo n. 251/2020 del 27.02.2020 (RGN 641/2020), se pure non materialmente allegati alla presente scrittura privata, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo accordo ed hanno valore di patto.

Art. 2 – IMPEGNI E DICHIARAZIONI DELLE PARTI

Il Comune di Grottaferrata si impegna a corrispondere in favore di Madelon SpV S.r.l., in persona del *l.r.p.t.*, che accetta, a saldo e stralcio di quanto richiesto e/o dovuto, con definitiva tacitazione di ogni suo diritto, titolo e ragione riferita e/o riferibile al decreto ingiuntivo n. 251/2020 del 27.02.2020 emesso dal Tribunale Civile di Velletri, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani, la somma omnicomprensiva di **€ 2.224,50** che è pari alla somma ritenuta congrua dal Comune di Grottaferrata, di € 2.370,00 dedotto il costo delle spese vive (contributo e marca da bollo: € 145,50) sostenute dall'Ente Comunale.

Le Parti concordano che la suddetta somma sarà versata mediante Bonifico Bancario presso le seguenti coordinate bancarie: Banca Popolare di Milano – Iban: IT77N0503401647000000028490, direttamente intestato alla parte creditrice opposta, entro dieci "10" giorni dalla sottoscrizione del presente accordo da parte di tutti i soggetti interessati.



Con il puntuale e corretto adempimento da parte del Comune di Grottaferrata degli obblighi economici previsti dagli articoli di cui sopra (si ripeta pari ad € 2.224,50), Madelon SpV, in persona dell'Amministratore Unico *pro tempore* 130 Trust Company S.r.l., nonché dell'Amministratore Delegato Sig. Antonio Caricato dichiara, di non avere null'altro a che pretendere nei confronti del primo ad alcun titolo in dipendenza dei fatti e rapporti di cui sopra.

A tal proposito, Madelon SpV S.r.l., a fronte del pagamento delle somme in oggetto, si obbliga a rilasciare quietanza liberatoria in favore del Comune di Grottaferrata, con dichiarazione di rinuncia alle pretese economiche avanzate mediante il sopra richiamato ricorso per decreto ingiuntivo e, nel dettaglio, relativamente alle fatture di cui a seguire, anche al netto delle relative note di credito qui riportate: fatture nn. 000123/Aro del 30.06.2017 (Nota di credito n. 000176/Aro del 28.08.2017); 000007/Aro del 31.01.2019 (Nota di credito n. 000029/Aro del 06.03.2019); 000031/Aro del 06.03.2019 (Nota di credito n. 000041/Aro del 30.03.2019); 000086/Amo del 31.03.2019, 000041/Aro del 30.03.2019, 000159/000160/000161/0000162/183 Amo del 27.05.2019 e 000017/Dro del 16.05.2019.

Si specifica come le pretese creditorie della Madelon SpV S.r.l. traevano origine dalle fatture sopra rilevate, cedute dalla RSA San Raffaele SpA Rocca Di Papa e San Raffaele SpA Montecompatri mediante separato atti di cessione "Portafogli Successivi" del 08.02.2019 - 10.04.2019 e 10.06.2019 comunicati al Comune di Grottaferrata mediante pec del 17.12.2018 - 12.03.2019 - 26.04.2019 - 18.06.2019. Per tali ragioni, Madelon SpV S.r.l., in forza del su richiamato contratto quadro di cessioni crediti (*ex* L. 130/99) sottoscritto il 26.10.2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 133 del 15.11.2018 dichiara che, a fronte del pagamento delle somme di cui sopra, RSA San Raffaele SpA Rocca Di Papa e San Raffaele SpA Montecompatri nulla avrà più a che pretendere nei confronti del Comune di Grottaferrata in virtù della pendente controversia giudiziale.

Madelon SpV S.r.l. in persona dell'Amministratore Unico *pro tempore* 130 Trust Company S.r.l., nonché dell'Amministratore Delegato Sig. Antonio Caricato dichiara altresì, che in caso di cessione di crediti afferenti le sopra menzionate fatture, nulla sarà dovuto in favore di eventuali cessionarie da parte del Comune di Grottaferrata, liberandosi, quest'ultimo, da qualsiasi richiesta di pagamento afferente la posizione debitoria ivi chiarita con il presente atto e rinunciando così, la convenuta opposta a sollevare l'opponente, da qualsiasi ulteriore pagamento economici in relazione alla situazione contabile di cui in evidenziata.

Art. 3 - DICHIARAZIONI E RINUNCE DELLE PARTI

Con l'integrale e puntuale esecuzione degli impegni di cui ai precedenti articoli, le Parti dichiarano di non aver più nulla a che pretendere le une dalle altre per i titoli di cui alle premesse e rinunciano ad ogni pretesa, azione, domanda, istanza o eccezione derivante dai fatti, rapporti, contratti di cui



sopra, salvo il regolare adempimento dei termini di cui agli articoli che precedono ed in particolare all'art. 2 della presente scrittura solutoria.

Art. 4 – DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE

Le Parti convengono che in caso di mancato e/o inesatto pagamento da parte del Comune di Grottaferrata, Madelon SpV S.r.l. avrà la facoltà di procedere per le pendenti vie giudiziali.

Art. 5 - RISERVATEZZA

Ogni e qualsiasi dato, notizia, documento o informazione relativi al presente accordo si deve intendere strettamente riservato e confidenziale e non potrà essere oggetto di informazione a soggetti terzi senza il preventivo assenso scritto delle Parti, salva la facoltà di produzione ed utilizzazione da parte dei contraenti del medesimo accordo in eventuali giudizi civili e penali (ad eccezione di quelli resi già non ostensibili/non producibili) al fine di far valere i propri rispettivi diritti nascenti.

Art. 6 - COSTI E SPESE

Ciascuna Parte si impegna a sostenere le proprie spese ed i costi relativi alle trattative del presente accordo, ivi incluse quelle per i rispettivi procuratori e consulenti, salvo quanto espressamente pattuito ed accettato.

I procuratori e consulenti legali delle Parti sottoscrivono il presente accordo per rinuncia alla solidarietà professionale di cui all'art. 13, 8° comma, L. 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 7 - TOLLERANZA E MODIFICHE

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente accordo non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e le pattuizioni previste dall'accordo stesso.

Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti da accordo scritto firmato dalla Parte nei cui confronti viene invocata.

ART. 8 - APPROVAZIONE ESPRESSA CLAUSOLE

Le parti si danno atto che il presente accordo è stato tra le stesse lungamente ed approfonditamente discusso e dichiarano pertanto di conoscerne tutte le clausole e le condizioni e di approvarle in ogni caso, nessuna esclusa, specificatamente essendo conformi alle loro volontà pattizie.

ART. 9 - TRATTAMENTO "PRIVACY"

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, nonché del Regolamento UE 2016/679, con la sottoscrizione del presente accordo ciascuna parte autorizza reciprocamente l'altra al trattamento dei propri dati per le finalità inerenti all'esecuzione dei relativi adempimenti ed obblighi



contrattuali, alla predisposizione di archivi unitari, nonché all'ottemperanza degli obblighi derivanti in forza di legge.

Il presente accordo, redatto in triplice originale e composto di n. "4" facciate dattiloscritte, viene quindi letto, confermato e sottoscritto.

Roma/Grottaferrata 14 Gennaio 2021

Madelon SpV S.r.l.


in persona dell'AU, nonché dell'AD Sig. Caricato A.

Firmato digitalmente da: CARICATO ANTONIO
Data: 14/01/2021 17:42:42

Comune di Grottaferrata

In persona del Sindaco *p.t.*

Avv. Concetta Sorrentino

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

Avv. Andrea De Sanctis